

REPUBBLICA ITALIANA

		- 111	110011111111111111111111111111111111111	
		In nome del Popol	o Italiano	
જારાત્રાન સારાત્માં ભાગમું આ ભાગમાં આવેલા છે.	rest, procedent from construction and security survival and the statement of the security survival and the security surviva	LA CORTE DEI	CONTI	
	SEZIONE II	GIURISDIZIONALE	CENTRALE D'APPELLO	
	composta dai segue	enti magistrati:		
	Luciano	CALAMARO	Presidente	
	Piero Carlo	FLOREANI	Consigliere	
**************************************	Roberto	RIZZI	Consigliere	
alliande Administrações presente de la constantação de la constanta de la cons	Luisa	De PETRIS	Consigliere	
77. T.	Ilaria Annamaria	CHESTA	I Referendario -Rel.	
TO ANTONIO MERCANICAL AL AL AL	ha pronunciato la s	seguente		
		SENTENZ	A	
	nel giudizio d'appe	llo iscritto al n. 528	350 del Registro di Segreteria,	
	promosso da			
nastuva vassalament taimi tost en trapasitas vassas.	The state of the s	tion in the experience of the	<u>presentato e</u>	
			all'atto di appello, dall'avv.	
	Marcello Russo ec	l elettivamente dor	niciliato in Roma, presso lo	
	studio dell'avv.	Marco Croce, v	ria Nizza n. 63 (pec	
	marcellorusso@pec	.giuffre.it);		entre transmitte de la contraction de la contrac
		contro		
:	PROCURA REGION	IALE presso la Sezio	one giurisdizionale della Corte	
	dei conti per la regio	one Abruzzo;		
	PROCURA GENER	ALE della Corte de	ei conti, domiciliata in Roma,	
	via A. Baiamonti n.	25;		
		per l'annullamento	o la riforma	
				,

	della sentenza n. 81/2016 della Corte dei conti - Sezione	2
	giurisdizionale per la regione Abruzzo – depositata in data 16	j.
	dicembre 2016;	
SSECTION CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CO	Uditi nella pubblica udienza del giorno 15 novembre 2018, con	
	l'assistenza del Segretario dott.ssa Giuliana Tranchino, la relatrice	;
	dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Marcello Russo in	
-	rappresentanza e difesa dell'appellante e il rappresentante della	
MANUAL TO THE PARTY OF THE PART	Procura Generale nella persona del V.P.G. dott. Sergio Auriemma;	
WANTA MARINE PROPERTY OF THE P	Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti del fascicolo di	
Plate Mile and Manager propagations and the second	causa.	
***************************************	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con sentenza n. 81 in data 16 dicembre 2016 la Sezione	
W = 10 M	Giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo,	
o galas se estandos e el capita de los los constituis estan	in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il	
	in qualità di Dirigente medico presso	
	l'A.S.L. n. 2 di Lanciano, Vasto, Chieti, al pagamento, in favore della	
11.1074A-14.1074A-14.1074A-14.1074A-14.1074A-14.1074A-14.1074A-14.1074A-14.1074A-14.1074A-14.1074A-14.1074A-1	stessa Azienda Sanitaria, dell'importo di euro 9.405,91, oltre	
e maasta ka milii sa	interessi e spese di giudizio, per avere lo stesso omesso di astenersi	
	dallo svolgimento dell'incarico di Presidente di una commissione di	
275/AAA	concorso, nonostante sussistesse una situazione di conflitto di	
	interessi per i rapporti di stretta vicinanza e professionali che lo	
	legavano a due candidati; circostanza a causa della quale tutti gli atti	
	della procedura concorsuale sono stati oggetto di annullamento in	
	sede giurisdizionale, ad opera della sentenza del TAR Abruzzo –	
	2	

***************************************	Sezione di Pescara, n.84 in data 19 febbraio 2015.	
	La Procura regionale, con atto di citazione depositato in data	L
,	15.1.2016, aveva convenuto in giudizio il dott.	,
	la condanna, nell'importo di euro 19.405,91, oltre accessori, sulla	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	base dell'acquisizione del provvedimento conclusivo del procedimento	
	disciplinare (n.11/2015), di sospensione dal servizio del medesimo,	
	con privazione della retribuzione per un periodo di trenta giorni, in	
	seguito alla richiamata vicenda.	
	Il procedimento era stato avviato dall'Azienda Sanitaria a seguito	
	dell'acquisizione della sentenza del Giudice amministrativo n.	
	84/2015 con la quale era stato disposto l'annullamento della	
	deliberazione n. 1173 del 10.9.2014, di approvazione di tutti gli atti	
	del concorso pubblico per due posti di collaboratore professionale	
	sanitario-ortottista presso la stessa Azienda, ivi compresa la	
	graduatoria. Dalla detta sentenza, secondo la prospettazione	
gitida garagea e i egal i zea, para sigitada e	accusatoria, sarebbe emerso che il ure in presenza di	Protection of the state of the
	situazione di incompatibilità e conflitto di interessi in relazione alla	
PROFILE AND	sussistenza di un legame professionale stabile con un candidato e di	
and the second second of the second s	legami sentimentali tra un'altra candidata e il proprio figlio, aveva	
THE RESERVE AND ASSESSED ASSESSEDANCE ASSESSED ASSESSEDANCE ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESS	ugualmente presieduto la commissione del suddetto concorso	
- TTT	pubblico, in violazione dell'obbligo di astensione sussistente nella	
	fattispecie, secondo la citata pronuncia del Giudice amministrativo,	
	"in ragione dell'esistenza di un "sospetto"; da ritenersi consistente, di	
	violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di	
	trattamento".	
	2	

	Il Giudice di primo grado ha ritenuto "risolutive", al fine del decidere	
	sulla domanda di accertamento della responsabilità amministrativa,	
	le motivazioni della richiamata sentenza n. 84 del 2015 del T.A.R.	
বিটালী বিশ্বীক্ষা কৰি বিশ্বীকৃষ্ণ কৰি বিশ্বীকৃষ্ণ কৰি বিশ্বীকৃষ্ণ কৰি বিশ্বীকৃষ্ণ কৰি বিশ্বীকৃষ্ণ কৰি বিশ্বীকৃ	Abruzzo, Sez. Pescara, rinviando altresi, a conforto della propria	
	decisione, alle "analitiche e complete" valutazioni contenute nel	
	provvedimento disciplinare. E' stato dato, in particolare, rilievo	
	all'esistenza del rapporto di natura professionale con il candidato P.,	
	in relazione all'utilizzazione dello studio "privato" del	
	Ha quindi affermato la sussistenza della responsabilità	
	amministrativa del per la mancata astensione nel concorso	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T
	in parola, stante, in particolare, i rapporti professionali intercorsi con	
	il candidato P., statuendo altresì che, nel caso di specie, dalla	
	mancata astensione sarebbe direttamente conseguito l'annullamento	
	del concorso da parte del giudice amministrativo. Il conseguente	
	danno è stato quantificato nei costi privi di utilitas connessi alla	
	procedura, pari ad € 812,00 per spese postali, € 5.684,25 per attività	
	lavorativa del personale impegnato per l'organizzazione e lo	
	svolgimento della procedura concorsuale (come da elaborazione	
	fornita dalla A.S.L. con nota interna n. 46196 del 2015) ed €	Augustus de la companya de la compa Augustus de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya
	2.909,66 per spese legali. Veniva escluso, invece, l'addebito di	
	responsabilità con riguardo alla posta relativa al danno da	
	disservizio per carenza di sufficienti elementi probatori.	
	Con gravame in data 20 ottobre 2017 il dott.	
	la sentenza di primo grado.	
	1.Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta in toto la	

	ricostruzione dei fatti prospettata nella sentenza impugnata: i fatti	
	addebitati non sussisterebbero e "l'allineamento" tra la decisione del	
	T.A.R., il provvedimento disciplinare e la prospettazione della	
essenti desem suo destruccione del sente essenti desem suo	Procura attrice sarebbe evidentemente erroneo in quanto gli atti	eumonomen promisi meni eta mana i eumonomen promisi presi eta mana i eumonomen promisi presi eta eta eta mana i
	sarebbero tra loro divergenti e non condivisi dai rispettivi autori.	
	Non sarebbe stata fornita alcuna prova in ordine all'esistenza di un	
	"legame sentimentale stabile" tra il proprio figlio e una candidata	
	partecipante al concorso, né del sodalizio affaristico con il P.:	
	situazioni, nella realtà, inesistenti.	
	La qualificazione come "stabile" del legame sentimentale addotto	
	sarebbe del tutto impropria e, quanto al comodato precario d'uso di	
	un vano dello studio dell'odierno appellante al P., limitato ad un	
	giorno al mese, lo stesso non consentirebbe di qualificare il rapporto	
	alla stregua di consorzio affaristico, data anche la sostanziale	
	irrilevanza economica della concessione. In ogni caso, la Procura	
	contabile, ove avesse voluto considerare fittizia la definizione di	oddethallan i innafirine ceimer oddethallan i rhedaire e ceimerhedethallan i ian i ian fibrer ceimer o
	gratuità concordemente data dalle parti, avrebbe dovuto fornire la	
	prova logica e sostanziale del suo assunto. Emergerebbe dunque che	
	le risultanze del giudizio amministrativo e del procedimento	
e 1865, Mere e Primer, e dia refusera Primer, and hadric recorder Mesermane Anna	disciplinare risulterebbero palesemente divergenti e confliggenti	<u>artical anni didenti de l'important familident (an l'important familident (an</u> l'import
	rispetto alle richieste della Procura contabile.	
	2. Con un secondo motivo l'appellante rileva il difetto di prova in	
	ordine alla sussistenza di un condizionamento conseguente a	
	potenziale conflitto di interessi. Vi sarebbe stata, da parte del primo	
	giudice, un'inversione dell'onere della prova e dei principi che	
i	Ę I	

1		
	regolano la materia.	
	Non sussisterebbe alcuna dimostrazione di un concreto trattamento	
	di favore per il candidato P Secondo la giurisprudenza del Consiglio	
Constitution and some control from constitution and some	di Stato, richiamata nell'atto, la conoscenza, frequentazione o i	вине (выполнения для по систем не вы 4 динного вень з ромной посредни при 4 динного нечь русства посред на выч -
<u>r</u>	rapporti di collaborazione che alcuno dei membri di una	
c	commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle	
s	situazioni tipiche, di cui all'art. 51 c.p.c., da interpretarsi	
t	assativamente, non implicherebbe di per sé la violazione delle regole	
d	dell'imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole.	
L	L'obbligo di astensione, avendo carattere eccezionale, dovrebbe	
r	itenersi fondato su una "praesumptio iuris" non estensibile per	
a	analogia. Le "ragioni di sospetto" diverse da quelle indicate	
р	potrebbero, al più, essere indicate tra gli elementi da valutarsi sotto	
i1	l profilo dell'eccesso di potere ma, nel caso di specie, alcuna	
O:	osservazione sarebbe stata mossa, nel merito, rispetto alla	
Co	ollocazione nella graduatoria dei candidati con i quali sarebbero	
ir	ntercorsi i descritti rapporti. La candidata M. non sarebbe stata	
u	tilmente collocata in graduatoria, mentre il P. avrebbe vantato titoli	
=:	i servizio che consentirebbero di escludere, di per se, la	engio est, esto por mato estertigio esto, estoragio come, estertigio esto, esto por mato estoragio estorag
	presunzione" di avvenuto favore.	
3.	. Con un terzo motivo l'appellante lamenta che la Sezione	
te	erritoriale avrebbe omesso di motivare sulla deduzione secondo cui	
er	rroneamente il TAR aveva annullato l'intero concorso anziché	
lin	mitare l'effetto caducatorio alla sola parte della graduatoria	
cc	oncernente la valutazione sospetta di parzialità, senza così ledere gli	
	6	

	interessi degli altri collocati in graduatoria. Sarebbero stati co	sì
the second secon	violati, da parte del Giudice amministrativo e, per relationem, d	a
	parte del Giudice contabile di primo grado, i principi d	
	proporzionalità, adeguatezza, legittimo affidamento ed economicità	i,
	anche discendenti dal diritto europeo e, quindi, impegnativi per	11
	G.A., a norma dell'art. 1 del C.P.A	
	4. Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia	a
The state of the s	da parte della Sezione territoriale su quanto osservato al punto s	5
	della comparsa di risposta in primo grado, in ordine all'onere di fa	-
	valere le incompatibilità tramite ricusazione.	
	Secondo l'appellante la questione si sarebbe dovuta sollevare prima	L
	dell'avvio del procedimento concorsuale. In tal senso deporrebbe	
	anche la normativa sopravvenuta (art. 18 l. n. 190/2012), che	
	individua i soggetti ai quali può rivolgersi chi intende sostenere	
a strane roomation was strane for the same portrains strane room	l'incompatibilità, consentendo interventi preventivi. La precisazione	
	della tipologia di rapporti a fronte dei quali dovevano ritenersi	
	sorgere profili di incompatibilità avrebbe dovuto essere contenuta nel	
**************************************	modulo di autodichiarazione da sottoscriversi da parte dei	
	commissari di concorso,	
	5. Con il quinto motivo di gravame l'appellante evidenzia come	
	erroneamente sia stato determinato il danno erariale. Tenuto conto	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	che a seguito dell'annullamento dell'intero concorso disposto dal	
	TAR, con la sentenza n. 84/2015, non sospesa in grado di appello	
	(cfr. Consiglio di Stato, ord. n. 4502/2015 del 1.10.2015), l'ASL non	
	avrebbe bandito un nuovo concorso, non potrebbe ritenersi	
;	7	

	configurabile alcun pregiudizio economico, risultandone anzi un	
	vantaggio, derivante dal risparmio dei costi relativi alla retribuzione	
	dei potenziali nuovi assunti.	
જીવનાં માં કુલાવના કે તેવનું કહ્યું કે પ્રાપ્ત કરવાના વિજ્ઞાન હતી. જેવન હતી	Il Pellegrini sarebbe stato altresì erroneamente condannato a	and removement to round the same and removement to remove the same and removement to remove the same and remove
	rimborsare all'ASL i costi per la difesa dell'ente nel giudizio di fronte	
	al TAR, al quale il convenuto non ha preso parte e che non è ancora	
	stato definito con giudicato. Il pregiudizio sarebbe stato in realtà	
	subito dall'appellante, sospeso per un mese delle funzioni e dallo	
**************************************	stipendio, in modo inutilmente mortificante.	
	6. Con il sesto motivo l'appellante rileva come le circostanze	
	riguardanti la vicenda avrebbero dovuto consentire l'esercizio del	
	potere riduttivo, tenuto conto della particolare complessità della	
	situazione: il modulo di astensione predisposto dall'Amministrazione	
	non contemplava il caso in esame, l'esito del concorso sarebbe stato	
	del tutto conforme ai titoli posseduti dai canditati, la pretesa	
	fidanzata del proprio figlio non era tale e non sarebbe stata neppure	armeterran kankuna kitan erakan eksira kitan unnarran erakan erakan kitan unnarran kan unnarran erakan erakan
	collocata utilmente in graduatoria.	
	L'appellante chiede quindi la riforma della sentenza di primo grado e	
and the second of the production of the	il proscioglimento da ogni addebito con condanna dell'ASL al	
	pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.	
	Con atto in data 15 ottobre 2018 la Procura generale ha rassegnato	
	le proprie conclusioni replicando con diffuse argomentazioni ai	
	singoli motivi di appello e confutandone il fondamento.	
	Con riguardo ai primi due motivi di appello la Procura ha evidenziato	
	che le numerose pronunce dei giudici amministrativi, analizzando in	
	8	

	punto di fatto le singole fattispecie sottoposte a giudizio, rilevano che	
	l'accertata sussistenza di un "rapporto", di una "certa colleganza" tra	
	commissario e candidato non sempre determina il sorgere	
હારાતાના મુશ્કાનન કારાનું પડા કરતા હાલ ભવન પણ કારાના વાત હાલ	dell'obbligo di astensione, ma certamente lo comporta quando quel	
	rapporto, quella conoscenza o quella colleganza implicano "una	
	comunanza di interessi, economici, di vita e un sodalizio	
	professionale"; quando, cioè, i rapporti personali e/o professionali	
	risultano di rilievo e intensità tale da far sorgere anche il solo	
	sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle	
	prove bensì in virtù della conoscenza personale con il commissario.	
	Con riguardo al richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, resa in	
	una vicenda concorsuale similare, rileva la Procura generale come, in	
***************************************	realtà, la pronuncia abbia ad oggetto ben diversa fattispecie	
	sottoposta al vaglio giudiziale. Ha quindi chiesto il rigetto del	
	gravame.	
	Con riferimento all'annullamento solo parziale della graduatoria	
	rileva la Procura generale come tale valutazione si ingerisca	
	apoditticamente nel <i>decisum</i> giurisdizionale del Giudice	
	amministrativo, obliterando la circostanza incontestabile del	Autoritis (1904), por maior, interestado entre 1904, que maior, interestado entre esta que maior, increaso, se Las profesios del describir e temperar pelíticas, del maior de maior de maior de la comercia de la comercia de
	pregiudizio patrimoniale derivante dal travolgimento integrale della	
	graduatoria.	
	Con memoria depositata in data 2 novembre 2018 l'appellante ha	
	ulteriormente argomentato a sostegno dei motivi di gravame,	
	insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.	
	All'udienza pubblica l'avv. Marcello Russo, per l'appellante, ha	
	Q [']	

444444444444444444444444444444444444444	esposto le argomentazioni poste alla base dell'impugnazione ed ha	
49/14/4	insistito, quindi, per l'accoglimento dell'appello.	
	Il rappresentante della Procura Generale ha replicato insistendo per	
ti e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	la conferma della sentenza di primo grado. Il Presidente ha quindi	
	dichiarato chiusa la discussione e disposto il passaggio in decisione	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	della causa.	
	Rilevato in	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere	
	confermata.	
	I. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza di	
	primo grado negando la sussistenza di situazioni di condizionamento	
	e profili di incompatibilità tali da far ritenere sussistente un conflitto	
	di interessi e l'obbligo di astensione dal ruolo di Presidente della	
	commissione di concorso.	
	Il motivo è privo di fondamento giuridico.	
	Va preliminarmente osservato che il Giudice di primo grado ha dato	
	rilievo, ai fini della pronuncia di condanna, al solo profilo di	
	responsabilità concernente la sussistenza del consorzio affaristico	
	con il P. "che si svolgeva presso lo studio "privato" del sanitario in	
	questione" mentre il presunto rapporto sentimentale tra il figlio del	
	convenuto e altra candidata non è stato posto alla base della	
	condanna, in adesione anche alle risultanze finali del procedimento	
	disciplinare, in cui tale aspetto non risultava considerato.	
	In relazione alla natura del detto rapporto di carattere professionale	
	10	

	tra presidente di commissione, odierno appellante, e candidato,	
	risultato in seguito vincitore del concorso di cui trattasi, è emerso	1
	che l'appellante stesso avesse da tempo instaurato una	
Colored and Allender of the Colored and State of the Colored and C	collaborazione professionale in forza della quale il P. poteva godere, a	
	titolo di comodato gratuito, di un locale nello studio del	
	ove effettuava, con regolare accesso mensile, prestazioni di natura	
	diagnostica, avvalendosi della relativa strumentazione tecnica.	
	Secondo quanto risultante sin dal procedimento disciplinare avviato	
	dall'ASL il rapporto era risalente all'autunno 2011 e perdurava fino	
	alla primavera 2014.	
	Non può conseguentemente accedersi alla tesi prospettata	
	dall'appellante secondo la quale l'irrilevanza, sotto il profilo	
	economico, della predetta concessione, escluderebbe nella fattispecie	
	qualsiasi "consorteria affaristica".	
istalista ja esisteksionides ettiisi kationia etti sallista etti sallista etti sallista etti sallista etti sal	Alla luce dei fatti, non contestati, non è revocabile in dubbio che	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
	trattasi, nel caso in esame, di collaborazione connotata da stabilità e	
	regolarità, implicante comuni interessi di carattere economico	
AT A STANLAR MANAGEMENT AND A STANLAR MANAGEME	tutt'altro che irrilevanti se si pone mente ai costi connessi alla tenuta	
a valorità e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	di uno studio medico e delle relative apparecchiature. La stessa	
	circostanza della concessione di locali e attrezzature a titolo	
	dichiaratamente gratuito e per un ampio lasso di tempo appare	
	sintomatico dell'intensità del sodalizio.	
	Il Collegio reputa, quindi, esente dai contestati vizi l'iter logico	
	seguito dal Giudice di prime cure che, sulla scorta di quanto già	
	statuito dal giudice amministrativo, ha ritenuto tale rapporto idoneo	
	11	

a far	sorgere il "sospetto" in ordine alla "trasparenza, obiettività e	
terzie	età di giudizio".	
L'art.	11 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme	
sull'a	ccesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le	
moda	<u>lità di svolgimento dei concorsi dispone che i componenti della</u>	
comn	nissione "presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono	
la die	chiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra	
essi	e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di	
proce	dura civile".	
In m	erito, il quadro normativo è stato interessato dall'entrata in	
vigore	e dell'art. 6 <i>bi</i> s della legge n. 241/1990 e s.m.i. – introdotto	
dall'a:	rt. 1, comma 41, 1. n. 190/2012- che impone a tutti i soggetti	
che,	a qualunque titolo, intervengono nel procedimento	
ammi	nistrativo, di astenersi in caso di conflitto di interessi,	
segna	lando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.	and consistent and an artist place as a supplication of the suppli
La g	iurisprudenza amministrativa e quella contabile hanno	
puntu	almente delimitato il corretto ambito di applicazione degli artt.	
51 e	52 c.p.c. in riferimento ai componenti delle commissioni di	
conco	rso. Sul piano generale è consolidato l'orientamento	
interp	retativo secondo cui le cause di incompatibilità rivestono un	
caratt	ere tassativo e sfuggono all'applicazione analogica (Consiglio di	
Stato,	Sezione VI, 3 marzo 2007, n. 1011; 26 gennaio 2009, n. 354;	
19 ma	rzo 2013, n. 1606) anche in funzione di tutela dell'esigenza di	
certez	za dell'azione amministrativa e, in particolare, della regolarità	
della d	composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. Stato,	
	12	

i		1
	Sez. V, 9 luglio 2015 n. 3443)	
	Se, quindi, la mera sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra	1
	commissario e candidati "non è idonea ad integrare gli estremi delle	}
eazen, q en	cause d'incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea	
	astensione di cui al capoverso dell'art. 51, c.p.c.j" (Cons. St., Sez. III,	
	28 aprile 2016, n. 1628) i rapporti personali o professionali	
	assumono rilievo, ai fini dell'obbligo di astensione, quando gli stessi	
	risultino di significato ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il	
	candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in	
,	virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre	
	2012 n. 4858).	
	Anche con riguardo all'applicazione degli artt. 1 e 6 <i>bi</i> s della L.	
	241/90 alle commissioni di concorso, la giurisprudenza	
	amministrativa ha chiarito che "assumono, quindi, rilievo diretto i	
	principi costituzionali (di cui principalmente all'art. 97) recepiti e	
5	sviluppati nella l. 241/1990 (soprattutto all'art. 1 e, poi, anche all'art.	
- 6	5-bis introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, che ha	
r	normato il principio in materia di "conflitto di interessi"), nonché gli art.	
	51, commi 1 e 2, e 52 c.p.c., specificamente dettato per i giudici, in	
r	egime processuale. Le norme vanno quindi "coordinate", avendo	
	evoluzione giurisprudenziale identificato limiti "ulteriori" rispetto alle	
c	cause "tipiche" (e tassative) normate al 51, comma 1, c.p.c.,	
e	estendendo il principio di "astensione" tutte le volte che possa	
	nanifestarsi un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di	
ir	mparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, (comunque	
	13	

	inquadrabile nell'art. 51, comma 2, c.p.c.). Dunque tutte le volte che sia	
	ipotizzabile un potenziale "conflitto di interessi" il soggetto giudicante	
	si deve astenere. E il conflitto di interessi può esprimersi non solo in	
કરવાના સ્થાપના પ્રાપ્ય કૃષ્ણ માને કરિયાનો પ્રાપ્ય કરિયાનો પ્રાપ્ય કરિયાનો પ્રાપ્ય સ્થાપના દરખ	termini di grave "inimicizia" nei confronti di un candidato, ma anche	
***************************************	in tutte le ipotesi di peculiare "amicizia" o assiduità nei rapporti	
	(personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro	
	concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio	
	di un sostanziale "turbamento" o "offuscamento" del principio di	
	imparzialità. Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di	
	singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed	
	un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili	
	alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che	
	l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire	
	assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia	
	tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di	
a para na manangamanan nagara 1 ay mga paman again an manan a	incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del	andersted halve konseptitive i villaministe sted have kindstative i statem et statem kan kija time i statem e
	commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni	
	concorsuali" (T.A.R. Campania, Salerno, 7 maggio 2018, n. 706;	
	T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. II, 18 ottobre 2016, n. 2397).	
	Ancora in relazione all'obbligo di astensione, così come recepito dagli	
	artt. 1 e 6-bis, della l. n. 241 del 1990, è stato chiarito che "ciò che	
	deve orientare l'interprete ad un'applicazione ragionevole delle	
	disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e	
	riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali	
	suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del	

SENT. 352/2019.

	procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale	
	compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e	
	non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva	
લહાં હત્યાં તે કહિતાના કાર્યનું ને પાક કાર્યન્ય કહિતાના કહિતાના પાક કરતા હતા.	dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa	
	e nei terzi" (Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3443; Cons.	
	St., Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628).	
	Affinchè il rapporto tra commissario e candidato assuma significato è	
	dunque decisiva la circostanza che lo stesso, "trascendendo la	
	dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato	
	in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai	
	caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere	
	economico" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in "un rapporto	
	personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio	
	non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità" (Cons.	
	Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)" (Cons. St., Sez. III, 28 aprile	
a kata galawi ya miya da da kata a	2016, n. 1628).	de aldere i de la serie de la companya de la compa
	In linea con la giurisprudenza amministrativa, anche quella	
	contabile ha dato rilievo a tale profilo affermando che "L'obbligo di	
	astensione, per incompatibilità, dei componenti un organo collegiale si	
	verifica per il sol fatto che questi siano portatori di interessi personali	
	atti ad inverare una posizione di conflittualità o anche di divergenza	
	rispetto a quello, generale, affidato alle cure della P.A.,	
	indipendentemente dalla circostanza che, nel corso del procedimento,	
	l'organo abbia proceduto in modo imparziale, o che non via sia prova	
	di condizionamento per effetto del potenziale conflitto d'interessi e che	
	15	

	sussiste, per evitare l'uso strumentale dell'obbligo d'astensione e della	ı
	correlata ricusazione, la necessità d'una lettura assai stringente delle	
	norme ex art. 51 c.p.c." (Corte dei conti, Sez. III, n. 81/2016 che	
CONTROL OF	richiama Cons. Stato Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577).	
	La pronuncia del Giudice di primo grado si pone in piena coerenza	
	con la cornice normativa e giurisprudenziale tratteggiata conferendo	
	il necessario rilievo all'esistenza, nella fattispecie, di un rapporto	
	professionale che esorbitava ampiamente rispetto al mero rapporto di	
949444	collaborazione scientifica, risolvendosi, anche per le modalità di	
	svolgimento e di regolazione delle posizioni delle parti, in un legame	
	caratterizzato da reciproci interessi di carattere economico o,	
	comunque, suscettibili di valutazione economica.	
	Né, in tale contesto, appare pertinente il richiamo svolto	
	dall'appellante al precedente giurisprudenziale relativo ad analogo	
	concorso svolto presso la stessa ASL.	7977-7977-7977-7977-7977-7977-7977-797
	Si tratta della vicenda definita con la sentenza del Consiglio di Stato	
	n. 1628/2016 (erroneamente indicata nella successiva memoria e	
	nelle conclusioni della Procura generale come sent. n. 201/2016)	
enter terminale magnificações (1975) e com a substituto (1975) e com a substituto (1975) e com a substituto (19 Senter terminale magnificações (1975) e com a substituto (1975) e com a substituto (1975) e com a substituto (che, in riforma di una sentenza del TAR Abruzzo resa in un giudizio	
	nei confronti della ASL di Lanciano-Vasto-Chiesti, ha escluso la	
	sussistenza di un obbligo di astensione in capo alla figura del	
	presidente della commissione di concorso.	
	La fattispecie non è peraltro, in alcun modo, sovrapponibile a quella	
	in esame: in tale vicenda la situazione di conflitto di interessi è stata	
	esclusa in quanto "la presidente della commissione ed i vincitori del	
	16	

PPPANEATE ALBERTA	concorso hanno partecipato assieme a quattro congressi nell'arco di un	
	considerevole lasso di tempo [a) 20° Congresso Simel, 2006, b)	
	Congresso Sibioc, 2008, c) 1° Congresso Medicina di Laboratorio,	The company of the co
Wife entrang describes, seconds	2011, d) 27° Congresso Simel, 2013: cfr. doc. 6 fascicolo di parte	The state of the s
	ricorrente in primo gradoj.	
***************************************	- i lavori svolti congiuntamente sono nove, di cui due comunicazioni	
	orali, sei posters ed una pubblicazione.	
	Le due comunicazioni orali ed i cinque posters sono tutti lavori svolti	
	nell'ambito di convegni.	
	Ciascuno di essi occupa meno di mezza pagina ed è co-firmato dalle	
	sei alle undici persone.	
	L'unico articolo scientifico risulta firmato dott.ssa Go. e da altre sei	
	persone (tra cui i due candidati in questione) e risale all'anno 2005".	The state of the s
	La richiamata sentenza, quindi, è del tutto inconferente rispetto alla	
	fattispecie in esame, ove i rapporti di collaborazione professionale tra	
X	l'appellante e il candidato P., collocatosi al primo posto della	
	graduatoria, erano obiettivamente tali da far sorgere più che	
	ragionevoli dubbi sull'effettiva imparzialità di giudizio da parte del	
on and a second of the second	Presidente della commissione, sicchè quest'ultimo avrebbe dovuto	ti til ett kanna kuntu kuntuksi til ett kanna kuntuksi til ett kanna kuntuksi til ett kanna kuntuksi ett kanna Kanna kuntuksi kuntuksi til masa kanna kun kuntuksi kun kanna kuntuksi til kun kuntuksi kun kuntuksi kun kuntu
VALUE 2	doverosamente far presente la circostanza alla Asl e astenersi dal	
	prendere parte ai lavori della Commissione.	
	II. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce che la	
	Sezione territoriale avrebbe errato nel ritenere che incombesse sul	
	Pellegrini l'onere probatorio riguardante l'assenza di un	
:	condizionamento, nello svolgimento dell'attività di Presidente di	
	47	

	commissione di concorso. D'altro canto, secondo l'appellante, non	
	sussisterebbe alcuna prova di un trattamento di favore per il	
	candidato P.; elemento che avrebbe invece dovuto fornire la Procura.	
College May Agriculture of the College May Server of the College May S	Anche tale motivo si configura infondato.	spany Control of the Michigan Control of the Control of the Michigan Control of the Control of t
did the graph of the state of t	Dalla lettura della sentenza di primo grado non risulta alcuna	
	inversione dell'onere probatorio posto che l'affermazione in ordine	
	alla sussistenza dell'obbligo di astensione è fondata dal Giudice di	
	primo grado sulle "articolate, chiare e convincenti" argomentazioni	
	contenute nella motivazione della citata sentenza n. 84 del 2015,	
	emessa dal T.A.R. Abruzzo nonché dalle "analitiche e complete	
	valutazioni contenute nelladecisione n. 11 del 2015, adottata	
	dall'A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti".	
	La giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare "la	
	legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Cass.	
nisystee, o noongement timbal by the government mount	civ. Sez. 3^, n. 15483/08; Cass. Sez. lav. nn. 3367/11 e 13937/2002)	
	della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche	
	(Cass. SS.UU., n. 5612/1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali	
	(Cass. Sez. lav., n. 18296/2002), ribadita altresì anche nel processo	
an anan kan meleksi di kananda an kanan kana Kanan di dikar kanan	contabile dall'art. 17 n.a. del codice della giustizia contabile" (Corte	
	dei conti, Sez. II app., 28.12.2017, n. 1042).	
	E ciò deve ritenersi estensibile anche nei rapporti tra giudizio	
***************************************	contabile e giudizio amministrativo o civile, nell'ambito dei quali pur	
WICHARDS III AND A STREET	vale, come evidenziato dal Giudice di primo grado, il principio di	
	autonomia, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra	
	l'accertamento di illegittimità dell'atto amministrativo, operato in	
	18	

A CARRIED SHEET, AND		
so	ede di giudizio amministrativo e l'accertamento della responsabilità	
ir	n sede di giudizio contabile.	
N CONTRACTOR AND	on è del resto in discussione che la declaratoria di illegittimità degli	
at	tti resa dal giudice amministrativo rimane ferma ed intangibile ad	
O _{	gni altro effetto, quale che sia la valutazione in sede di giudizio di	
pe	ersonale responsabilità amministrativa. A contrario, l'accertamento	
in	n ordine alla sussistenza dei requisiti della responsabilità	
ar	mministrativa non è vincolato dall'esito del giudizio amministrativo	
ne	ell'ambito del quale si conosce della legittimità di provvedimenti	
ar	mministrativi caratterizzanti la condotta giudicata illecita.	
	motivo di appello si appalesa infondato anche in relazione ad un	
di	istinto profilo.	
Di	iversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ai fini	
de	ell'affermazione dell'obbligo di astensione, non andava provato	
l'e	effettivo condizionamento intervenuto nella procedura selettiva ma,	
co	ome chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, il mero	
so	ospetto, o comunque il rischio di condizionamento, avrebbe imposto	
i1.:	relativo obbligo.	
	ondizione condivisibilmente ritenuta sussistente dal giudice di	
pr	ime cure in forza degli specifici indicatori rivelatori, nella	
fat	ttispecie, di un sodalizio tra presidente e candidato, di particolare	
in	tensità e sistematicità, con implicazioni costituite da interessi	
an	nche di carattere economico.	
No	on può quindi ritenersi che incombesse sulla Procura fornire la	
pr	ova di una concreta devianza nell'operato del dott. posto	
	19	

,	che, come detto, l'obbligo di astensione deve ritenersi sussistere in	
Party Warner and Market State of the State o	una situazione di potenziale conflitto di interessi, a prescindere dalla	
	dimostrazione di parzialità nell'operato della Commissione di	
લાકારાતાનું સારાજ્ય સ્થાન હું છે. માના કાર્યું અને પ્રદુષ્ટ છે. માના કાર્યું સાથે સારાજ્ય સા	concorso.	भारताच्यात के का के कारता के का का का भारताच्या के का
The state of the s	La doglianza va dunque respinta.	-
	III. Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce che la Sezione	
	abruzzese avrebbe omesso di motivare sulla considerazione	
	sviluppata nella difesa del convenuto in primo grado, in ordine alla	
	erroneità dell'annullamento della totalità della procedura	
	concorsuale, disposta con la sentenza n. 84/2015 dal TAR Abruzzo.	
	Il motivo è privo di fondamento giuridico.	
	Va preliminarmente rilevato che il difetto della motivazione della	
	sentenza è elemento in grado di viziare la pronuncia solo allorquando	
	vi sia totale obliterazione di elementi decisivi dell'iter logico posto a	
	fondamento della pronuncia, in grado di inficiare il ragionamento	
and a find purpose agreement of the first map a purpose agreement of the first map and the first map a	seguito del giudice. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile sul	miliateria da la pinta del componente in Euro, dintra del consenia del media del como del media del como del m
	punto "il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver	
	valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare	
	ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo	
	sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli	
	elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico	
	seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente	
	incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere	
	allegazioni difensive" (Corte conti, sez. app. III, 25.5.2017, n. 251;	
	Corte conti, sez. app. III, 3.11.2016, n. 566).	
	20	

		1
	Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e in coerenza con	
	il descritto orientamento, il giudice di prime cure ha diffusamente	
	enunciato le ragioni sottese alla decisione assunta, richiamando il	
en an en	principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello	
	amministrativo o civile ed evidenziando come lo stesso non escluda	
	che "l'accertamento del danno erariale sia esteso a quanto acclarato	
	dal giudice amministrativoossia che, in relazione al medesimo	
	nocumento finanziario, il giudice contabile valuti l'effettiva portata del	
	decisummediante libero apprezzamento delle relative risultanze	
	processuali".	
	Del tutto priva di fondamento giuridico si appalesa, quindi, la	
	pretesa di sindacare la decisione assunta dal Giudice amministrativo	
	e la relativa portata del disposto annullamento. Ciò a fortiori	
	considerando che la pronuncia del giudice amministrativo è stata	
	assunta in adesione al principio di corrispondenza del chiesto al	
	pronunciato, essendo stato introdotto il ricorso da una candidata	
	non ammessa agli orali, il cui interesse era volto all'intero	
	travolgimento della procedura non risultando utilmente collocata in	
employed and a starting of the	graduatoria.	tanga anti-a tangga agait, a paratanya atti anna agaitanti, a partinga atti atti agaitanti, a partinga atti at Anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-a
	Si aggiunga che del tutto inconferente si appalesa altresì il richiamo	
	giurisprudenziale riportato in atti dall'appellante (Cons. St., sez. V,	
	5.9.2014, n. 4521), trattandosi di fattispecie riguardante situazione	
	di fatto diversa da quella oggetto del presente giudizio. Il precedente	
, v-p-research	indicato riguarda non un concorso pubblico, ma una selezione per	
	conseguire un'abilitazione e proprio in ragione di tale ontologica	
	21	

	differenza è stato statuito l'annullamento solo parziale degli atti; è	
	stato infatti affermato sul punto " che il procedimento di selezione per	
	l'accertamento attitudinale di coloro che aspiravano ad essere	
Security of the second security of the second se	ammessi al corso di "maestri di sci e discipline alpine non era affatto	
	imperniato su di una valutazione comparativa di tutti i candidati,	
	bensì su un giudizio, sostanzialmente assoluto ed individuale, sulla	
	loro idoneità tecnica in relazione al corretto svolgimento di alcuni	
	esercizi specifici e caratterizzanti la disciplina" (Cons. Stato, sez. V,	
	5.9.2014, n. 4521).	
	IV. Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'omissione	
	della pronuncia del giudice territoriale per non essersi il medesimo	
	espresso circa la necessità di far valere l'incompatibilità mediante	
	ricusazione, antecedentemente alla proposizione del ricorso	
	giurisdizionale avanti al Giudice amministrativo.	
eca fina ya makkanin wasi simba fi a fiwa ganin siyilinda wa mishaka	Il motivo è privo di fondamento giuridico.	
	Si richiama, in proposito, quanto affermato al punto III in relazione	
	all'assenza di un obbligo di specifica confutazione di ogni singola	
	argomentazione difensiva, dedotta dalle parti. Come chiarito, il	
	difetto di motivazione della sentenza può rilevare esclusivamente ove	
	sia individuabile un'assoluta deficienza nell'enucleazione del	
	ragionamento che ha condotto il giudice, a fronte degli elementi di	
-	causa, a pervenire al suo convincimento, senza necessità che	
	vengano prese in considerazione, al fine di confutarle o condividerle,	
	tutte le argomentazioni svolte dalle parti.	
	Peraltro, non sussiste, nella procedura concorsuale di cui trattasi,	
	22	

	obbligo di ricusazione analogo a quello previsto dall'art. 53 co. 2	
	c.p.c. nell'ambito del processo civile. In relazione a tale aspetto la	
	giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che "nei	
લ્લાના માત્ર કરવાના કરવાનું માત્ર કરવાના કરવાના 	procedimenti amministrativi in generale ed in particolare nelle	authorization promoter authorization states (self-en-frontes) promoter production and systems (self-en-frontes)
	procedure concorsuali finalizzate all'assunzione nel pubblico impiego	
	non vi è un obbligo specifico di preventiva ricusazione dei componenti	
	le Commissioni giudicatrici che pur si trovano in situazione di	
	incompatibilità. La ricusazione, infatti, costituisce un obbligo soltanto	
	in sede giurisdizionale in cui l'interessato deve far valere le proprie	
	ragioni con lo speciale procedimento preventivo mentre nei	
	procedimenti concorsuali amministrativi il candidato ha una mera	
	facoltà in proposito. Egli, infatti, può altresì attendere l'esito del	
	concorso e dedurre il vizio di illegittimità della composizione della	
	Commissione giudicatrice al fine di far annullare le prove di concorso	
na programma de la companya de la c	ed il loro esito" (Cons. Stato, sez. VI, 11.1.1999, n.8; TAR Calabria,	
	sez. II. 6.2.2013, n. 139).	
	Anche nell'ambito dei procedimenti in cui sia espressamente previsto	
	un obbligo di ricusazione è stato comunque escluso che lo stesso	
enante en	possa configurarsi come necessario presupposto ovvero elemento	
	ostativo della successiva azione giurisdizionale per chi intenda	
	dolersi del mancato rispetto del dovere di astensione: è stato in	
	proposito affermato che le cause di astensione "si possono far valere	
	per la prima volta in sede di impugnazione del provvedimento finale"	
	(Cons. St., VI, 22.6.2011, n. 3755; Cons. Stato, VI, 6 ottobre 2005,	
	n. 5437). Ciò in considerazione del fatto che la procedura	

	concorsuale è retta dal generale principio costituzionale d	
	imparzialità, di cui all'art. 97 Cost., come affermato dalla	
	giurisprudenza secondo cui "l'obbligo di astenersi del singolo)
te egoverni genera i navger 2011 e egovern vygana i te egoving egovani	componente del collegio esaminatore permanga immanente per tutto il	
	corso del procedimento in ragione del sostanziale conflitto di interessi	
	che lo causa, e non consente che possa essere eliso e posto	
	fittiziamente nel nulla dal mancato esercizio di un formale onere	
	preventivo dell'interessato. Il candidato, infatti mantiene integra la sua	
	legittima pretesa all'imparzialità dei commissari e non è tenuto ad	
	assumersi il rischio, passato un termine fatale, dell'altrui parzialità"	
	(Cons. St., VI, 22.6.2011, n. 3755).	
	Il motivo di gravame si appalesa privo di fondamento giuridico anche	
	in relazione all'ulteriore censura riguardante la mancata indicazione	
	sul modulo di "autodichiarazione" sottoposto dall'amministrazione ai	
	commissari della precisazione in ordine alla tipologia di rapporti	
	personali e di collaborazione professionale che avrebbero dato luogo	
	ad obbligo di astensione.	
	La contestazione è palesemente pretestuosa. Basti il richiamo a	
enanta, illian salah sal	quanto espressamente previsto dall'art. 6- bis della 1. n. 241/1990,	Makes the Estapas and a separate best of Estapas and a separate best of Estapas and a series and a second as a
	come introdotto dalla 1. n. 190/2012, per cui è posto in capo al	
AND	"titolare degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni	
	tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale" l'obbligo	
	non solo di "astenersi in caso di conflitto di interessi" ma anche quello	
	di segnalare "ogni situazione di conflitto, anche potenziale".	
	In presenza dei correnti e consolidati rapporti continuativi con un	
	24	

	candidato, che possono integrare le condizioni di cui agli artt. 51 e	
	52 c.p.c. nonché di cui all'art. 6 bis l. n. 241/1990, incombeva	
	certamente sul Pellegrini, in qualità di Presidente individuato della	
	Commissione giudicatrice del concorso pubblico, tenuto conto	
	dell'indubbia frequentazione abituale, anche per scopi professionali,	
PART BY SELECTION OF THE SELECTION OF TH	tra i due, segnalare le condizioni che potevano ritenersi configurare	
	un'ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale.	
	V. Con il quinto motivo di appello il dott.	
	sentenza di primo grado contestando la sussistenza del danno	3
	erariale, evidenziando che, a seguito dell'annullamento della	
WITH THE CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN	graduatoria da parte del Giudice amministrativo, l'Amministrazione	
	non avrebbe proceduto a bandire un nuovo concorso; ragione per cui	
	non avrebbe subito alcun danno bensì un vantaggio, conseguente	
	alla mancata assunzione, con relativo risparmio di spesa.	
againe e contracte de traballat de la contraction de contraction	Il motivo non è meritevole di accoglimento.	
	Va in primo luogo evidenziato che "la giurisprudenza è costante nel	
	ritenere che la possibilità per il giudice di valutare la compensatio sia	
	legata oltre che all'univoca derivazione di pregiudizio e vantaggio	
	economico dal medesimo evento, anche dal conseguimento dalla c.d.	
	unicità del titolo, ovvero di essere legati dall'evento da un rapporto di	
AND THE PROPERTY OF THE POST O	causalità diretto ed immediato" (Corte conti, sez. app. I, 20.9.2017, n.	
	355; sez. app. I: 12.12.2017, n. 530; sez. app. II. 24.7.2017, n. 513;	
	sez. II, 19.9.2018, n. 564).	
	Nel caso di specie difettano radicalmente i presupposti per la	
	valutazione di ogni vantaggio.	
	25	

	La scelta di non rinnovare immediatamente la procedura si appalesa	
	del tutto insindacabile, trattandosi di valutazione interamente	
	ricadente nella sfera di discrezionalità amministrativa dei competenti	to a contract of the contract
	organi dell'Azienda sanitaria. In ogni caso alcun vantaggio può	
	ricollegarsi all'annullamento della procedura concorsuale,	
and the second s	ritualmente bandita al fine di soddisfare una specifica necessità di	
	prestazioni sanitarie, non garantite alla comunità a causa dei	
	travolgimenti dei suoi esiti per via giudiziale.	
The second secon	I costi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività	
MATERIAL MAT	correlate alla procedura e poste nel nulla per le descritte ragioni non	
	possono che configurarsi quali danno erariale causalmente derivante	
	dalla condotta illecita de'	
	Quanto alle spese legali poste a carico del dott. va	
	osservato che la sua partecipazione alla commissione di concorso ha	
	viziato la procedura determinando l'insorgere del contenzioso e	<u> 1900-y 1900</u>
	l'annullamento della graduatoria; le spese legali si configurano,	
	quindi, quale conseguenza immediata e diretta della proposizione del	
	ricorso al TAR Abruzzo e della necessità di difesa in giudizio da parte	
	dell'azienda sanitaria risultando circostanza del tutto irrilevante	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l'assenza dell'odierno appellante.	
	VI. La sentenza deve ritenersi esente dalla censura mossa	
	dall'appellante anche in relazione al mancato esercizio del potere	
	riduttivo.	
	Il giudice di prime cure ha espressamente giustificato tale decisione	
	in ragione della gravità dei fatti addebitati pur a fronte del	

SENT, 352/2019

	consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo il	
	quale il mancato ricorso all'applicazione dello stesso non comporta	
Constitut enemon transport unit a constitut enemon transport enemon transport enemon transport enemon transport	alcun obbligo di motivazione, sussistente nel solo caso in cui se ne	
	faccia uso.	
	Il Collegio non intravede ragioni per discostarsi dalla statuizione del	
	primo giudice risultando inconferenti ed ininfluenti le circostanze	
	addotte dall'appellante per conseguire una riforma della sentenza sul	
	punto; in particolare, quanto al contenuto del modulo di astensione,	
	all'esito del concorso, alla posizione della presunta "fidanzata" del	
	figlio, esse appaiono del tutto irrilevanti in questa sede.	
	Altrettanto deve ritenersi con riguardo all'annullamento in via	
	giurisdizionale della sanzione disciplinare a carico del Pellegrini (per	
	ritenuta tardività dell'avvio del relativo procedimento) da ritenersi	
	ininfluente ai fini della diversa valutazione, da compiersi in questa	
engal series a september el compaño de presenta de la compaño de september el constante de la compaño de september el constante de la compaño	sede, circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della	and of the latest and
	responsabilità amministrativa.	
	Per i suesposti motivi l'appello deve essere rigettato e la sentenza	
	gravata integralmente confermata.	
	In forza del principio di soccombenza le spese del presente grado	
	sono poste a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così	
	definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa domanda,	
	eccezione e deduzione, respinge l'appello proposto da Domenico	
	Pellegrini e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata	
	27	

sentenza.		
Condanna il signor agamento delle spese del		
presente giudizio, che si liquidano nella misura di euro 176,00		
(Centosettantasei/00).		
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15		
novembre 2018.		
L'Estensore Il Presidente		
(dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta) (dott. Luciano Calamaro)		
F.to Ilaria Annamaria Chesta F.to Luciano Calamaro		
Depositata in Segreteria il 1 OTT. 2019		
La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)		
F.to Sabina Rago		
afectular intername ett lär intername ettilä internameetti lär internameettilä internameet	Villa (C. C. C. C.) C. 	ден до
		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO TH
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		•
29		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Condanna il signor agamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di euro 176,00 (Centosettantasci/00). Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018. L'Estensore Il Presidente (dott.sas Ilaria Annamaria Chesta) (dott. Luciano Calamaro) F.to Ilaria Annamaria Chesta F.to Luciano Calamaro Depositata in Segreteria il 1 OTT. 2019 La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago) F.to Sabina Rago	Condanna il signoy agamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di curo 176,00 (Centosettantasci/00). Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018. L'Estensore Il Presidente (dott. ssa llaria Annamaria Chesta) (dott. Luciano Calamaro) P. to llaria Annamaria Chesta F. to Luciano Calamaro Depositata in Segreteria il 1 OTT. 2019 La Dirigente (Dott. ssa Sabina Rago) F. to Sabina Rago